



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 4 luglio 2022
(OR. en)

11008/22

LIMITE

**CORLX 605
CFSP/PESC 891
TRANS 472
MAR 143
AVIATION 156
RECH 430
CSC 319
ESPACE 90**

PROPOSTA

| | |
|---------------|--|
| Origine: | Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, firmata da Stefano SANNINO, segretario generale |
| Data: | 4 luglio 2022 |
| Destinatario: | Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea |
| Oggetto: | Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Consiglio relativa a una decisione del Consiglio che modifica la decisione (PESC) 2021/698 del Consiglio al fine di includere il programma dell'Unione per una connettività sicura |

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento HR(2022) 151.

All.: HR(2022) 151

HR(2022) 151
Limited

SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA



**Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione
per gli affari esteri e la politica di sicurezza
al Consiglio**

dell'1.7.2022

**relativa a una decisione del Consiglio che modifica la decisione (PESC) 2021/698
del Consiglio al fine di includere il programma dell'Unione per una connettività
sicura**

HR(2022) 151
Limited

HR(2022) 151
Limited

DECISIONE 2022/.../PESC DEL CONSIGLIO

del [gg.mm.2022]

che modifica la decisione (PESC) 2021/698 del Consiglio al fine di includere il programma dell'Unione per una connettività sicura

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Un ventaglio di potenziali minacce alla sicurezza e agli interessi essenziali dell'Unione e dei suoi Stati membri potrebbe derivare anche dal dispiegamento, dal funzionamento e dall'uso di sistemi e servizi del programma dell'Unione per una connettività sicura. È pertanto opportuno estendere l'ambito di applicazione della presente decisione ai sistemi e ai servizi istituiti nell'ambito del programma dell'Unione per una connettività sicura, come stabilito all'articolo 28 del regolamento (UE) 2022/XXX4,

HR(2022) 151

Limited

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2021/698 del Consiglio è così modificata:

1) il titolo è sostituito dal seguente:

"DECISIONE (PESC) 2021/698 DEL CONSIGLIO, del 30 aprile 2021, sulla sicurezza dei sistemi e servizi dispiegati, in funzione e usati nell'ambito del programma spaziale dell'Unione e del programma dell'Unione per una connettività sicura che possono incidere sulla sicurezza dell'Unione, e che abroga la decisione 2014/496/PESC";

2) è aggiunto il seguente considerando:

"(16) Un ventaglio di potenziali minacce alla sicurezza e agli interessi essenziali dell'Unione e dei suoi Stati membri potrebbe derivare anche dal dispiegamento, dal funzionamento e dall'uso di sistemi e servizi del programma dell'Unione per una connettività sicura. È pertanto opportuno estendere l'ambito di applicazione della presente decisione ai sistemi e servizi istituiti nell'ambito del programma dell'Unione per una connettività sicura, come stabilito all'articolo 28 del regolamento (UE) 2022/XXX¹";

3) all'articolo 1, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) per prevenire una minaccia alla sicurezza dell'Unione o di uno o più dei suoi Stati membri o per attenuare le conseguenze di un danno grave agli interessi essenziali dell'Unione o di uno o più dei suoi Stati membri derivante dal dispiegamento, dal funzionamento o dall'uso dei sistemi istituiti e dei servizi forniti nell'ambito delle componenti del programma spaziale dell'Unione o del programma dell'Unione per una connettività sicura ("programmi"); oppure";

4) all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nell'attuazione della presente decisione si tiene debito conto delle differenze tra le componenti dei programmi, in particolare per quanto riguarda la competenza e il controllo degli Stati membri sui sensori, sui sistemi o su altre capacità pertinenti ai programmi.";

5) all'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'Agenzia o la pertinente struttura designata per il monitoraggio della sicurezza e la Commissione forniscono consulenza all'alto rappresentante circa le possibili più vaste ripercussioni

¹ Regolamento (UE) 2022/xxx del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma dell'Unione per una connettività sicura [inserirne il riferimento esatto al regolamento adottato dopo l'adozione dello stesso].

HR(2022) 151

Limited

che le istruzioni che l'alto rappresentante intende proporre al Consiglio ai sensi del paragrafo 1 possono avere sui sistemi istituiti e sui servizi forniti nell'ambito delle componenti dei programmi.";

6) all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Entro un anno dal momento in cui la configurazione di sicurezza del comitato istituito ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2021/696 ha determinato, sulla base dell'analisi del rischio e delle minacce effettuata dalla Commissione a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/696, secondo la procedura di cui all'articolo 107, paragrafo 3, dello stesso regolamento, se un sistema istituito o un servizio fornito, o entrambi, nell'ambito di una particolare componente dei programmi sia sensibile sotto il profilo della sicurezza, l'alto rappresentante prepara le procedure operative necessarie per l'attuazione pratica delle disposizioni contenute nella presente decisione per quanto riguarda i sistemi o servizi interessati, o entrambi, e le sottopone all'approvazione del CPS. A tal fine, l'alto rappresentante è assistito da esperti degli Stati membri, della Commissione, dell'Agenzia e della pertinente struttura designata per il monitoraggio della sicurezza, a seconda dei casi.";

7) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"La presente decisione modificata entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*."

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente